



## **CIRCOLARE N. 1/2003**

**PROT. n° 23691**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione Agenzia del Territorio.

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di sanatorie fiscali - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modifiche - Ambito di applicabilità ai tributi di competenza dell'Agenzia del Territorio.

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici provinciali.

**RISOLUZIONI DELL'ENTE MODIFICATE:** Nessuna

Roma, 17 marzo 2003

FIRMATO: dott. Mario Picardi

N. pagine complessive: 19 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

### **Premessa**

Il capo II, titolo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) detta norme per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze in materia tributaria, anche con riferimento alle imposte indirette e ai tributi locali.

Dette disposizioni sono state recentemente modificate per effetto della legge n. 27 del 21 febbraio 2003, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Poiché sul contenuto e gli aspetti generali dei suddetti provvedimenti di sanatoria fiscale, si è diffusamente soffermata l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Circolare 12/E del 21/2/2003, in questa sede si ritiene sufficiente passare in rassegna soltanto le disposizioni applicabili ai tributi di competenza di questa Agenzia e ai relativi procedimenti impositivi.

In particolare, con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in ordine alle modalità di definizione agevolata previste dalle seguenti disposizioni:

- art. 11, commi 1, 1-*bis* e 4 (“Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale ...Proroga di termini”);
- art. 12 (“Definizione dei carichi di ruolo pregressi”);



- art. 15 (“Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione”);
- art. 16 (“Chiusura delle liti fiscali pendenti”).

Gli aspetti problematici correlati a ciascuna delle citate tipologie di definizione agevolata - soprattutto per quanto concerne la loro applicabilità alla peculiari fattispecie imponibili del settore ipotecario e catastale - sono molteplici e di particolare rilevanza.

Per tale motivo, si ritiene di dover procedere all’analisi e alla esposizione delle varie tipologie di definizione in modo distinto ed analitico, fornendo gli opportuni chiarimenti interpretativi e ponendo in evidenza i relativi aspetti applicativi e operativi.

## **1. Definizione agevolata ai fini dell’imposta ipotecaria, catastale e di altri tributi indiretti (art. 11)**

### ***1.1. Comma 1-bis - Ambito di operatività***

L’art.11, comma 1 *bis*, aggiunto dal decreto legge 24 dicembre 2002, n 282, consente la definizione agevolata - con il pagamento della sola maggiore imposta - anche ai fini dell’imposta ipotecaria, delle violazioni relative all’applicazione in materia di agevolazioni tributarie inerenti, tra l’altro, gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, nonché denunce e dichiarazioni presentate entro la medesima data.

La definizione in parola, concerne, in particolare, le violazioni per le quali l’ufficio impositore può recuperare la differenza d’imposta tra gli importi determinati applicando il regime ordinario e quelli calcolati in base al regime agevolato invocato dal contribuente.

In sostanza, nell’ambito di operatività della disposizione in esame, rientrano sia i casi in cui fin dall’origine non sussistevano i requisiti previsti dalla legge per fruire dell’agevolazione richiesta e concessa, sia le ipotesi in cui il contribuente perda, successivamente, il diritto all’agevolazione per una causa di decadenza.



Pur evidenziando che la definizione in parola sembra più direttamente riconducibile alla imposizione indiretta gestita dall'Agenzia delle Entrate, la stessa può ritenersi compatibile anche con la variegata casistica di fattispecie agevolative, connesse all'esecuzione di formalità ipotecarie.

### ***1.2 Adempimenti del contribuente***

Per accedere alla definizione di cui trattasi, il contribuente, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, della legge 289/2002 deve presentare - **entro il 16 aprile 2003** - all'Ufficio provinciale presso cui è stata eseguita la formalità oggetto di definizione, istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta.

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere si fa espresso rinvio, per economicità della trattazione e fatti salvi gli adattamenti del caso, a quanto dettagliatamente esposto nel paragrafo 7.2 della Circolare 12/E del 21/2/2003.

Possono avvalersi della definizione agevolata di cui trattasi - tramite pagamento della sola maggiore imposta, senza sanzioni e interessi - coloro ai quali non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2002, da parte dell'Ufficio provinciale competente, alcun avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta ipotecaria (differenza tra imposta ordinaria e imposta agevolata) per diniego ovvero, eventualmente, per decadenza dalle agevolazioni tributarie richieste.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002) risultasse notificato l'avviso di liquidazione per il recupero della differenza di imposta, troverebbe applicazione:

- la definizione prevista dal successivo art. 15 della legge 289/2002, qualora non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso (cfr. successivo paragrafo 3);
- la definizione di cui all'art. 16, nel caso di lite fiscale pendente (cfr. successivo paragrafo 4).

Le maggiori imposte calcolate dagli Uffici provinciali a seguito delle istanze di definizione presentate dai contribuenti a norma dell'art. 11, comma 1-*bis* in esame, devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica di apposito avviso di liquidazione, che gli uffici medesimi avranno



cura di predisporre nel minore tempo possibile rispetto alla ricezione delle istanze di definizione.

L'omesso pagamento entro il termine indicato determina l'inefficacia della istanza di definizione (art. 11, comma 3).

Si ritiene opportuno precisare che la definizione agevolata conseguente al versamento della maggiori imposte richieste dall'ufficio, esplica efficacia nei confronti di tutti i soggetti obbligati al pagamento anche quando l'istanza di definizione sia stata presentata e il pagamento del tributo sia stato assolto da uno soltanto dei coobbligati (ad esempio per l'imposta ipotecaria i soggetti individuati dall'art. 11, comma 2, del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).

### ***1.3 Comma 4 - Adempimento delle formalità omesse***

L'art.11, comma 4, prevede, tra l'altro, che *“Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni...non sono dovuti sanzioni ed interessi...”* qualora il contribuente provveda all'adempimento delle formalità omesse ed al pagamento dei relativi tributi entro il 16 aprile 2003.

Possono fruire della predetta definizione tutti coloro che al 1° gennaio 2003 non hanno adempiuto alla presentazione di formalità, dichiarazioni, denunce e provveduto entro i termini previsti ad eseguire il pagamento dei relativi tributi.

La norma in esame non individua espressamente i tributi per i quali è possibile procedere all'adempimento delle formalità omesse; peraltro, attesa l'estrema genericità della formulazione normativa, si ritiene che la definizione agevolata in esame, riguardi anche l'imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, nonché i tributi speciali catastali.

D'altra parte, il termine “dichiarazione” contenuto nel comma in esame è stato utilizzato in un'accezione talmente ampia e omnicomprensiva, tale da potervi includere anche le richieste delle formalità di trascrizione, annotazione e voltura.

Ed invero, attraverso le predette richieste vengono attivati i procedimenti di presentazione e accettazione delle menzionate formalità ipotecarie e catastali, il cui compimento, come è noto, costituisce, fra l'altro, il presupposto impositivo, rispettivamente, per l'imposta ipotecaria - la



cui riscossione, ai sensi dell'art. 12, secondo periodo, del d. lgs. 347/90, è demandata all'Ufficio dei registri immobiliari – per le tasse ipotecarie previste dalla tabella allegata allo stesso d. lgs. 347/90, nonché per i tributi speciali catastali.

Per quanto riguarda lo specifico settore ipotecario e catastale, dunque, rientrano nella previsione normativa in parola, gli atti, le dichiarazioni e le denunce per i quali al 1° gennaio 2003, risultano decorsi i termini per l'esecuzione delle formalità di trascrizione e annotazione obbligatorie, nonché di voltura catastale.

La definizione opera a condizione che si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse, entro il **16 aprile 2003**.

## **2. Definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12)**

### **2.1 Ambito di operatività**

L'art. 12 della legge 289/2002 offre ai debitori la possibilità di definire in modo agevolato i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al **31 dicembre 2000**.

La definizione e il conseguente effetto estintivo del debito iscritto a ruolo, sono subordinati al pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese dallo stesso sostenute per eventuali procedure esecutive, esclusi gli interessi di mora.

Il contribuente deve provvedere a versare, entro il **16 aprile 2003**, almeno l'ottanta per cento delle somme dovute; l'importo residuo dovrà essere pagato entro il **16 aprile 2004**.

L'ambito di applicabilità della particolare tipologia di definizione in parola è assolutamente ampio, comprendendo tutte le tipologie di ruoli affidati al concessionario entro il 31 dicembre 2000.

Pertanto devono ritenersi compresi nell'ambito di operatività della disposizione in esame, anche gli eventuali crediti iscritti a ruolo, concernenti tributi di competenza di questa Agenzia, sempre che i relativi ruoli siano stati affidati al concessionario della riscossione entro la predetta data del 31 dicembre 2000.



La tipologia di definizione prevista dall'art. 12, tenuto conto dell'ampiezza della formulazione normativa, è, altresì, applicabile ai ruoli oggetto di controversie già instaurate e, pertanto, definibili anche ai sensi del successivo art. 16.

## ***2.2 Modalità di definizione***

Per poter usufruire utilmente della definizione agevolata in esame, i contribuenti interessati, oltre a pagare l'importo dovuto direttamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione, ovvero a mezzo degli appositi bollettini, dovranno sottoscrivere e consegnare - oppure spedire a mezzo posta o via fax - al competente concessionario un apposito modello, in corso di approvazione.

## **3. Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (art. 15)**

### ***3.1 Ambito di operatività***

Va preliminarmente osservato che le specifiche ipotesi di definizione regolate dall'art. 15 in parola, riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutti i contribuenti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (1° gennaio 2003), sia stato notificato uno degli atti individuati dalla stessa disposizione.

Con particolare riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia del Territorio, sotto l'aspetto oggettivo, dette ipotesi di definizione trovano applicazione soltanto con riferimento agli avvisi di "accertamento", nella particolare accezione che verrà appresso specificata, nonché agli atti di contestazione e agli avvisi di irrogazione delle sanzioni.

Gli "inviti al contraddittorio" di cui agli artt. 5 e 11 del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e i processi verbali di constatazione, infatti, costituiscono provvedimenti non utilizzabili nell'ambito dell'attività impositiva tipica gestita dall'Agenzia del Territorio.

### ***3.2 Avvisi di liquidazione***

Gli avvisi di liquidazione, in linea generale, non sono riconducibili, *strictu sensu*, alla categoria degli "atti impositivi" - segnatamente "accertativi" - in quanto provvedimenti finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo.



In alcune ipotesi, peraltro, come è noto, l'avviso di liquidazione perde la sua connotazione tipica, per assumere la natura di atto avente funzione impositiva vera e propria e, quindi, latamente accertativa.

E' il caso, ad esempio, degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici provinciali dell'Agenzia per il recupero dell'imposte nella misura ordinaria, a seguito della revoca del particolare trattamento tributario di cui all'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, relativamente a formalità di iscrizione e di annotazione.

Sotto tale profilo, dunque, detti atti, sebbene qualificati nominalmente avvisi di liquidazione, possono costituire comunque oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 in esame.

I requisiti per ottenere la definizione agevolata sono i seguenti:

- gli avvisi devono risultare notificati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2003);
- gli stessi avvisi non devono essere divenuti definitivi per decorso del termine di impugnazione, né impugnati davanti alla competente Commissione tributaria. In tale ultimo caso, infatti, se alla data del 1° gennaio 2003 risulta proposto ricorso contro l'avviso di liquidazione, sarà possibile utilizzare - come verrà appresso chiarito - soltanto la procedura di definizione prevista dall'art. 16 per la chiusura delle liti fiscali pendenti.

L'art. 15, comma 2, in esame, prevede, per il perfezionamento della definizione di cui trattasi, il pagamento, entro il **16 aprile 2003**, degli importi che risulteranno dovuti applicando alle maggiori imposte complessivamente accertate e indicate nell'avviso stesso, il particolare procedimento a scaglioni disciplinato dalla stessa disposizione. Per la corretta individuazione delle modalità di calcolo delle somme dovute, si rinvia alle esemplificazioni contenute nella tabella esplicativa riportata a pagina 174 della Circolare 12/E del 21/2/2003.

### ***3.3. Atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni***

L'art. 15, comma 3-bis, ha esteso l'ambito di operatività dell'art. 15 in esame agli atti di contestazione e agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16 del d. lgs. 18 dicembre



1997, n. 472, per i quali, al 1° gennaio 2003, non siano ancora decorsi i termini per la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria competente.

Per una corretta individuazione dei provvedimenti cui fa riferimento il comma 3 - *bis* in esame, si rinvia a quanto dettagliamene evidenziato al paragrafo 3, lett. *b*), della Circolare n. 2/2002 di questa Agenzia.

La definizione delle fattispecie in esame - che per il particolare settore impositivo gestito dall'Agenzia del territorio, può riguardare provvedimenti sanzionatori emanati per la violazione di norme sia in materia ipotecaria che catastale - si perfeziona con il pagamento di una somma pari al 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.

Ovviamente, qualora contro l'avviso di irrogazione sanzione sia stato proposto ricorso innanzi alla Commissione tributaria, la definizione potrà avvenire soltanto con la particolare procedura disciplinata dall'art. 16 della legge 289/2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti).

### ***3.4 Modalità di pagamento***

I pagamenti delle somme dovute per le varie ipotesi di definizione disciplinate dall'art. 15, vanno effettuati secondo le ordinarie modalità previste per i tributi amministrati dall'Agenzia del territorio.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto presso la cassa degli Uffici (ipotesi previste dal Decreto Interministeriale 16 dicembre 1998), il contribuente dovrà far pervenire, entro dieci giorni, all'Ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di definizione, la quietanza dell'avvenuto pagamento, nonché un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite. In particolare, nell'ipotesi di pagamento effettuato tramite mod. F23, dovranno essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice "7" (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15).

Il comma 5 dell'art. 15 in esame, prevede la facoltà per i contribuenti di rateizzare gli importi complessivamente dovuti qualora gli stessi eccedano la somma di 3.000 euro, per le persone fisiche, e la somma di 6.000 euro se trattasi di altri soggetti. Gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.





### ***3.5 Sospensione dei termini***

Il comma 8 dell'art. 15 in esame, prevede che dal **1° gennaio 2003** al **18 aprile 2003**, sono sospesi i termini per proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale avverso gli avvisi di accertamento (cfr precedente paragrafo 3.2), gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, non sia ancora decorso il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **4. Chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16)**

### ***Premessa***

L'art. 16 della legge finanziaria 2003 - come modificato e integrato dalla legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 - ha previsto la possibilità di definire le liti fiscali pendenti.

Prima di procedere all'esame della portata e dell'ambito di operatività della disposizione in rassegna, sembra opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale al fine di verificare la compatibilità della definizione agevolata disciplinata dall'art. 16, con le caratteristiche, del tutto peculiari, concernenti il contenzioso riguardante i tributi amministrati da questa Agenzia.

### ***4.1 Controversie relative ai provvedimenti di classamento delle unità immobiliare urbane e attribuzione di rendita catastale – Esclusione.***

La parte più consistente, in termini percentuali, delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia del territorio è rappresentata dalle controversie riguardanti i provvedimenti di attribuzione della rendita catastale.

La peculiarità di tali controversie consiste nel fatto che le stesse non coinvolgono aspetti direttamente riferibili ad un tributo particolare. La rendita catastale costituisce, come è noto, un parametro di riferimento per l'individuazione della base imponibile di una serie di tributi diretti ed indiretti.



Le controversie in esame, avendo ad oggetto un atto impositivo del tutto “atipico”, di natura soltanto propedeutica all’applicazione di una serie indefinita di tributi, non possono essere qualificate come controversie relative a tributi.

Ora, l’art. 16, comma 3, lettera a) stabilisce, tra l’altro, che possono essere definite le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio; la stessa disposizione, alla lettera c) dello stesso comma 3, chiarisce che per “valore della lite”, da assumersi a base del calcolo per la definizione, deve intendersi l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, dell’indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Dalle somme dovute si devono sottrarre quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione.

Uno dei concetti chiave su cui ruota il meccanismo definitorio dell’art. 16 è dunque rappresentato dal “valore della lite”, che la norma identifica con l’importo dell’imposta oggetto di contestazione.

Tale requisito – unitamente alla circostanza che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale appare difficilmente inquadrabile tra gli atti impositivi a contenuto “tipico” – impedisce, oggettivamente, l’applicabilità della definizione agevolata in esame alle controversie instaurate avverso i predetti provvedimenti.

Le vertenze in esame, pertanto, devono ritenersi escluse dal novero delle liti definibili ai sensi dell’art. 16 della legge 289/2002.

#### ***4.2 Controversie in materia di imposta ipotecaria - Definibilità***

La restante parte del contenzioso coinvolgente l’Agenzia del Territorio è rappresentata – in massima parte – dalle controversie in materia di tributi dovuti per l’esecuzione di formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni e domande di annotazione).

Le predette controversie derivano, prevalentemente, da ricorsi presentati contro gli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici provinciali del territorio, in seguito a revoca di agevolazioni fiscali erroneamente concesse in sede principale o ad errori di tassazione delle formalità ipotecarie.



In entrambi i casi si tratta di imposte aventi natura suppletiva, la cui riscossione, come è noto, per effetto dell'art. 68, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è sospesa fino alla sentenza di merito non impugnata o impugnabile solo con ricorso per Cassazione.

Chiarito che le liti di cui trattasi sono senza dubbio definibili ai sensi dell'art. 16 in esame, va tuttavia evidenziato che la particolare natura delle imposte in contestazione (suppletiva), non pone, in linea di massima, ai fini della relativa chiusura, le problematiche connesse al delicato meccanismo di calcolo delle somme dovute per la definizione, così come delineato dal comma 5 dello stesso art. 16.

L'esame dell'art. 16, pertanto, tenendo conto delle peculiarità evidenziate e della modesta incidenza del contenzioso ipotecario rispetto alla mole del contenzioso complessivamente riferibile all'Agenzia del territorio – rappresentato, come accennato, dai ricorsi contro i provvedimenti di classamento e attribuzione della rendita catastale, cui, peraltro, la tipologia di definizione in parola non è applicabile – verrà limitato agli aspetti più salienti connessi alla fiscalità ipotecaria.

#### ***4.3 Ambito di applicabilità***

Con particolare riferimento alle liti fiscali in cui è parte l'Agenzia del territorio, devono ritenersi definibili, ai sensi dell'art. 16, le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di liquidazione e i provvedimenti di irrogazione, nonché ogni altro atto di imposizione, pendenti al 1° gennaio 2003, anche a seguito di rinvio, dinnanzi:

- alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano e centrale;
- al Giudice ordinario, compresa la Cassazione, per le cause concernenti gli atti impositivi, nonché i provvedimenti sanzionatori, eventualmente impugnati davanti a tale organo giurisdizionale prima della entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) che, come è noto, sostituendo l'art. 2 del d. lgs. 546/92, ha devoluto alle Commissioni tributarie la giurisdizione anche in materia di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali.

#### ***4.4 Nozione di lite pendente (art. 16, comma 3, lettera a)***

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, perché la lite sia considerata pendente occorre:



- che alla data del 1° gennaio 2003 sia stato proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s'intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio; per quanto riguarda le liti pendenti in Cassazione, la condizione richiesta è che alla data del 29 settembre 2002 non sia stata depositata la sentenza, salvo che si tratti di cassazione con rinvio. Per la definizione delle liti eventualmente pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria è sufficiente che sia stato notificato l'atto di citazione;
- che alla stessa data del 1° gennaio 2003 non siano decorsi i termini di impugnazione della pronuncia emanata dai giudici di merito, anche se la stessa ha dichiarato inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o di quelli successivi (ad esempio per mancata sottoscrizione del ricorso);
- che alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Ciò implica che sono da considerare definibili anche le vertenze per le quali sia intervenuta una pronuncia definitiva nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2002;
- che alla data del 1° gennaio 2003 non siano ancora decorsi i termini per la riassunzione, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio, sia da parte della Cassazione che dei giudici di merito.

#### ***4.5 Liti definibili***

Come in precedenza accennato, per quanto riguarda la fiscalità gestita dall'Agenzia del territorio, sono definibili le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di liquidazione, con funzione "impositiva", aventi ad oggetto il recupero dei tributi dovuti per l'esecuzione di formalità ipotecarie, per l'effettuazione di operazioni ipotecarie e catastali, nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per la violazione di norme in materia ipotecaria e catastale.

Oltre alle controversie relative ai provvedimenti di attribuzione della rendita catastale, non possono esser definite ai sensi dell'art. 16 in esame, le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito su richiesta di rimborso di tributi.



#### ***4.6 Valore della lite e lite autonoma (Art. 16, comma 3, lettere b) e c)***

Il valore da assumere a base del calcolo per la definizione della lite, è costituito dall'importo del tributo e/o delle sanzioni non collegate al tributo, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia.

In concreto, agli effetti della determinazione del valore della lite, non rilevano né le sanzioni collegate al tributo, né gli interessi, né le indennità di mora, né le spese giudiziali.

Il criterio generale appena esposto per la corretta individuazione del valore della lite - decisivo ai fini del calcolo delle somme dovute per la definizione - non dovrebbe comportare particolari difficoltà, nello specifico settore ipotecario e catastale.

In effetti, poiché il parametro di riferimento è rappresentato dall'importo del tributo o della sanzione al momento della contestazione attivata con il ricorso introduttivo del giudizio, detto importo coinciderà con l'ammontare dei tributi o delle sanzioni indicato nei provvedimenti impugnati (avvisi di liquidazione o provvedimenti di irrogazione delle sanzioni).

In base al comma 3, lett. c), dell'art. 16, "...il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati"; la precedente lett. b), peraltro, chiarisce che per lite autonoma deve intendersi quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.

Pertanto, qualora con un unico atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati una pluralità di provvedimenti (più avvisi di liquidazione o più provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) il valore della lite dovrà essere calcolato in via autonoma per ogni singolo atto o provvedimento in contestazione.

A tal fine, è irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, in quanto, comunque, il valore da considerare è sempre quello relativo alla lite inizialmente instaurata.

#### ***4.7 Effetti della definizioni tra soggetti coobbligati (art. 16, comma 10)***

Per quanto concerne le controversie riguardanti un rapporto tributario coinvolgente una pluralità di soggetti (ad esempio, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la



voltura, obbligati in via solidale al pagamento dei tributi dovuti, *ex art. 11, comma 2, del d. lgs. 347/90*), possono configurarsi i seguenti casi:

- pendenza di un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;
- pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascun soggetto coobbligato;
- presentazione di ricorso solo da parte soltanto di alcuni degli interessati.

Nel primo caso, configurandosi un'unica lite, la regolare definizione effettuata da parte di uno degli interessati produce automaticamente effetti estintivi della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.

Nella seconda ipotesi, pur configurandosi una pluralità di liti fiscali, la definizione da parte di uno soltanto degli interessati produce effetti estintivi anche relativamente alle altre controversie (si pensi all'ipotesi in cui l'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta ipotecaria dovuta in relazione ad una formalità di iscrizione, a seguito di revoca di agevolazioni, venga impugnato separatamente dall'Istituto bancario, in qualità di parte richiedente la formalità e dal debitore contro cui è stata iscritta l'ipoteca, con l'instaurazione di separati giudizi).

In presenza di tali ipotesi, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia che riceve la domanda di definizione da parte di uno solo dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, dovrà segnalare la pendenza delle altre liti incardinate da soggetti coobbligati, aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario.

Conseguentemente, una volta verificata la regolarità della chiusura della lite, l'Ufficio dovrà richiedere al giudice l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche in relazione alle altre controversie instaurate dai coobbligati, a cui, come accennato, si estende l'effetto estintivo della definizione operata da uno soltanto dei coobbligati.

Nel terzo caso, poiché soltanto alcuni dei soggetti obbligati hanno impugnato il provvedimento emesso dall'Ufficio, la pretesa fiscale si è resa definitiva nei confronti degli altri interessati all'atto impugnato. In tale ipotesi, tuttavia, il perfezionamento della definizione agevolata della lite richiesta da uno solo dei ricorrenti, determina un effetto estintivo anche in favore di quei



coobbligati che non abbiano proposto alcun ricorso e nei confronti dei quali, pertanto, la pretesa fiscale si è resa definitiva.

#### ***4.8 Somme dovute per la definizione (Art. 16, comma 1)***

Le liti fiscali si definiscono con il pagamento di un importo fisso di 150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro. In questo caso non rilevano le pronunce eventualmente rese.

Qualora detto valore superi i 2.000 euro, sono dovuti i seguenti importi:

- 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Ufficio nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa sul merito, ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa sul merito, ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale (non cautelare) sul merito, ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- per “atto introduttivo del giudizio” deve intendersi sia l'atto introduttivo del giudizio in primo grado, sia le impugnazioni mediante cui sono stati introdotti gli eventuali successivi gradi del giudizio;
- con l'espressione “pronuncia giurisdizionale...resa” la norma attribuisce rilevanza:
  - a) alla data di deposito della pronuncia nel testo integrale;
  - b) alla data di deposito del solo dispositivo, nei casi in cui le norme prevedono la pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni (ciò avviene, ad esempio, per le decisioni della Commissione tributaria centrale);



- c) alla data di comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (ad esempio il provvedimento di cui all'art. 27, comma 1, del d. lgs. 546/92, con cui il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara, se manifesta, l'inammissibilità nei casi espressamente previsti);
- la soccombenza scaturisce dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall'organo giurisdizionale adito. Per una parte processuale, la soccombenza è "integrale" quando nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice; si ha, invece, soccombenza parziale, quando, con l'ultima o unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione, la parte processuale non ha ottenuto l'integrale accoglimento delle proprie richieste. La pronuncia di inammissibilità – o pronuncia ad essa equiparabile quanto agli effetti processuali (improponibilità, irricevibilità ecc.) – determina la soccombenza del soggetto che ha proposto l'atto di impugnazione dichiarato inammissibile;
  - l'articolo 16 in esame, prevede, tra l'altro, la possibilità di definire le liti per le quali pende giudizio di rinvio ovvero pende il termine per la relativa riassunzione. In caso di rinvio al giudice sia di primo grado che di secondo grado le somme dovute per la definizione sono pari al 30 per cento del valore della lite;
  - come chiarito dall'Agenzia delle entrate, deve ritenersi parimenti ammessa la definizione delle liti pendenti per le quali, alla data di presentazione della domanda di chiusura della lite, non si è ancora perfezionata la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d. lgs. 546/92. In tale ipotesi, le somme dovute ai fini della definizione sono pari al 30% del valore della lite.

#### ***4.9 Versamento delle somme dovute (art. 16, comma 2)***

Il versamento delle somme dovute va effettuato entro il **16 aprile 2003**, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce.





In particolare, si evidenzia che nell'ipotesi di pagamento effettuato tramite mod. F23, dovranno essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice " 8 " (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16).

La norma prevede anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme da versare, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo ovvero se la somma da versare supera i 50.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, sempre di pari importo.

La prima rata deve essere comunque versata entro il **16 aprile 2003** e le altre entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente (16 luglio 2003, 16 ottobre 2003, 16 gennaio 2004 e così via). La somma dovuta per ciascuna rata successiva alla prima deve essere maggiorata degli interessi legali, con decorrenza dal 17 aprile 2003 fino alla data di pagamento.

La definizione resta efficace anche in caso di omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima. In tale ipotesi, tuttavia, oltre agli interessi legali dal 17 aprile 2003, fino alla data di effettiva riscossione, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà ove il versamento venga eseguito con un ritardo non superiore ai 30 giorni successivi alla scadenza della rata.

Per ciascuna lite, l'interessato è tenuto a presentare entro il **21 aprile 2003**, una distinta domanda di definizione in carta libera - secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia - allegando copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata (salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio).

Le imposte oggetto di contestazione nel settore ipotecario, hanno prevalentemente natura suppletiva; la relativa riscossione, pertanto, come già accennato al paragrafo 4.2, per effetto dell'art. 68, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è sospesa fino alla sentenza di merito non impugnata o impugnabile solo con ricorso per Cassazione.

La peculiare natura dei suddetti tributi, pertanto, non pone, ai fini della chiusura delle liti pendenti, le delicate problematiche connesse al complesso meccanismo di scomputo delle imposte versate prima della presentazione della domanda di chiusura della lite, dalle somme dovute per la definizione, disciplinato dal comma 5 dello stesso art. 16.



La definizione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta ovvero della prima rata - entro il 16 aprile 2003 - e con la successiva presentazione - entro il 21 aprile 2003 - della relativa domanda al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia.

Il comma 9 dell'art. 16 stabilisce che *“...in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio.”*.

Al riguardo, l'errore potrà ritenersi scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.

Sotto tale profilo, la scusabilità dell'errore va dunque riferita alla sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo. Ipotesi, queste ultime, che appaiono difficilmente ipotizzabili nel particolare settore fiscale ipotecario, posto che il criterio per l'individuazione del valore della lite - come accennato al paragrafo 4.6 - è rappresentato dall'importo del tributo o della sanzione indicato nei provvedimenti impugnati (avvisi di liquidazione o provvedimenti di irrogazione delle sanzioni).

#### **4.10 Sospensione dei giudizi e dei termini (Art. 16, commi 6 e 8)**

L'art. 16, comma 6, prevede che le liti fiscali che possono formare oggetto di definizione sono sospese fino al 30 giugno 2003 (quindi il periodo di sospensione va dal 1° gennaio al 30 giugno 2003). Nell'ipotesi in cui al 1° gennaio 2003 siano state già fissate udienze di trattazione ricadenti nel suddetto periodo, i relativi giudizi sono sospesi su richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione prevista dall'art. 16 medesimo.

La richiesta di sospensione può essere formulata sia oralmente in udienza, sia con istanza scritta, anche personalmente nei giudizi in cui non è necessaria l'assistenza di un difensore.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia dovranno trasmettere entro il 31 ottobre 2003 un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata istanza di definizione, agli organi giurisdizionali presso cui risultano pendenti le controversie oggetto di definizione.

Poiché per le liti inserite nei predetti elenchi, è prevista l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 2004, al fine di evitare soluzioni di continuità tra i due termini di sospensione individuati dai



commi 6 e 8 in esame (30 giugno 2003 – 31 luglio 2004), nonché per esigenze di economia processuale, gli Uffici provinciali sono invitati a trasmettere gli elenchi in parola nel più breve tempo possibile.

Il comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 16, per le sole liti che possono essere definite ai sensi dello stesso articolo, prevede che sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, nonché i termini per la costituzione in giudizio.

Qualora il contribuente non si avvalga della definizione, i residui giorni dei termini processuali continueranno a decorrere dal 1° luglio 2003.

#### ***4.11 Estinzione del giudizio***

L'estinzione del giudizio è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione della regolarità della domanda di definizione da parte degli uffici .

Per effetto del deposito della suddetta comunicazione presso le segreterie delle commissioni tributarie, l'estinzione del giudizio verrà dichiarata per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del d. lgs. 546/1992.

Per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale l'estinzione è dichiarata con ordinanza ai sensi dell'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione della richiamata circolare, curando, altresì, il coordinamento delle attività che dovranno essere espletate dagli uffici per la chiusura delle liti fiscali pendenti, nonché la massima diffusione della Circolare presso le categorie professionali interessate.